



Ordinanza sulla politica regionale (OPR)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 novembre 2007¹ sulla politica regionale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 7 capoverso 3, 10 e 20 della legge federale del 6 ottobre 2006² sulla politica regionale,

Art. 1 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 4

¹ La zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (zona d'impatto territoriale) comprende il territorio della Svizzera, ad eccezione:

- a. dei Comuni degli agglomerati di Zurigo, Basilea, Bema, Losanna e Ginevra conformemente alla definizione di **agglomerati**³ dell'Ufficio federale di statistica;
- b. dei Cantoni di Zurigo, Zugo, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Ginevra.

⁴ Le proposte di estensione della zona d'impatto territoriale devono essere presentate insieme al programma d'attuazione.

¹ RS 901.021

² RS 901.0

³ www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Temi trasversali > Analisi territoriali > Livelli geografici > Regioni di analisi

Art. 2a Contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali

¹ In base all'articolo 7 capoverso 3 della legge federale sulla politica regionale, si applicano i seguenti criteri:

- a. il progetto deve generare impulsi economici su scala regionale e produrre effetti a livello sovraziendale;
- b. il progetto deve produrre benefici commerciali per altri attori, consentendo loro di accedervi con i loro modelli aziendali e di generare entrate;
- c. il progetto non può essere finanziato con un mutuo. Non può generare alcuna entrata diretta, se non marginale, per il gestore del progetto; quest'ultimo deve tuttavia essere in grado di assicurare l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura;
- d. il progetto non sarebbe presumibilmente realizzabile senza contributi a fondo perso.

² L'importo massimo dei contributi a fondo perso per la promozione di progetti infrastrutturali è di 50 000 franchi, tenuto conto del rincarato. A ciò si aggiungono fondi cantonali equivalenti e mezzi propri adeguati del gestore del progetto. Il budget complessivo per un progetto di questo tipo è di al massimo 700 000 franchi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi